

## CAPITOLO 2 – IL CASO GIUDIZIARIO

### PARAGRAFO III

#### RICORSO IN APPELLO: ASSOLUZIONE CON FORMULA PIENA

##### 1.

Non appena le motivazioni della condanna inflitta a Montagnana vengono notificate al suo difensore, avvocato Mantelli, nel febbraio del 1997, questi può preparare il ricorso in appello, che sarà basato essenzialmente sulle evidenti contraddizioni contenute nella pronuncia del pretore, come lo stesso Mantelli anticipa in un'intervista a *La Stampa*, e illustra più diffusamente in un articolo per la rivista torinese *Laicità*<sup>1</sup>.

In tutta la sentenza di primo grado – scrive Mantelli – ciò che più colpisce è il continuo contraddirsi del giudice su un punto specifico: in più parti si sostiene che l'azione di Montagnana **NON** si pone in obiettiva correlazione con l'effettiva esplicazione del diritto di libertà religiosa, della libertà di coscienza, dell'osservanza del principio costituzionale della laicità dello Stato [...] In altre parti della sentenza si sostiene esattamente l'opposto: si mettono addirittura in risalto la non irragionevolezza, ma anzi la particolare valenza morale e sociale delle motivazioni personali dell'imputato [...] Stupisce l'affermazione in cui si sostiene: «Non può infatti privarsi di rilievo la considerazione che l'imputato ha comunque orientato la propria azione alla **TUTELA DI UN BENE GIURIDICAMENTE PROTETTO** (la libertà di religione e il diritto alla non discriminazione religiosa), **E QUINDI A SCOPI ARMONICI CON L'ORDINAMENTO E NON IN CONFLITTO CON ESSO**».

Ad una affermazione di questo tipo – osserva l'avvocato – avrebbe dovuto seguire il riconoscimento della sussistenza del “giustificato motivo” posto a base della non punibilità del rifiuto di assumere la carica di scrutatore.

Nell'atto di appello, oltre a queste considerazioni, l'avvocato nota che l'unica conclusione, debitamente motivata nella sentenza, è che «quello non era il modo di agire»; e soggiunge:

Le contraddizioni palesi e l'inconsistenza delle conclusioni cui è pervenuto il giudice di primo grado sono la conseguenza di non aver ritenuto, come era logico, che l'elemento costitutivo del reato commesso dal Montagnana è proprio l'aver agito per un giusto motivo, giusto perché di particolare valore morale e sociale.

Né si può ipotizzare – come pare trasparire dalle asserzioni del pretore – che il comportamento di Montagnana fosse finalizzato al conseguimento di un obiettivo puramente “politico” (cosa che verrà sostenuta apertamente dal PM nel primo processo di appello), e pertanto di per sé non “universale”.

Niente secondo questa difesa – afferma l'avvocato Mantelli – è meno politico di un'azione basata su principi che non sono solo del soggetto che ha commesso il reato, ma che appartengono ormai ad una giurisprudenza costituzionale costante.

“Quale valore morale più alto vi può essere – si chiede in conclusione il difensore – di quello di affrontare un processo penale affinché lo Stato faccia solamente il proprio dovere”?

## 2.

A meno di un anno dal deposito del ricorso, il Tribunale di Torino assegna il processo alla prima Sezione Penale della Corte d'Appello, fissando l'udienza per l'11 febbraio 1998, «lo stesso giorno – ricorda una nota de *La Stampa* – in cui, 69 anni fa, Mussolini firmò il Concordato con la Santa Sede, che riconosceva alla Chiesa quanto ora l'insegnante strenuamente contesta»<sup>2</sup>. All'avvocato Mantelli si affianca l'avvocato Antonio Rossomando del foro di Torino, e i giornali danno notevole rilievo al caso. Il processo in Appello viene annunciato con servizi su *la Repubblica* (5 febbraio) e *La Stampa* (11 febbraio). Dell'esito favorevole, diffuso dall'Ansa, molti quotidiani danno notizia il giorno dopo: in particolare i succitati due quotidiani e *Il Giornale* che riprende, fin dal titolo, un “pettegolezzo” ritenuto di grande richiamo mediatico, di nessunissima importanza ai fini del problema “crocifisso”, ma che attira l'attenzione dei giornalisti<sup>3</sup>.

Ma come si svolge l'udienza? Intanto, nella relazione introduttiva, il giudice incaricato di illustrare il caso espone i fatti, i punti fondamentali della questione dal punto di vista strettamente giuridico, e i riferimenti ai principi e diritti costituzionali, con estrema precisione e correttezza, senza tralasciare gli argomenti favorevoli all'imputato. Il quale, dal canto suo, spiega poi le ragioni che stavano alla base del suo comportamento; «Ragioni che – dichiara – anche

la sentenza di primo grado considera non futili, né irragionevoli, né pretestuose»; non senza aver prima fatto notare che,

a differenza di tantissime aule di udienza, compresa quella nella quale si svolse il processo di primo grado, vedo che qui **non** si applica la disposizione impartita nel maggio 1926 dall'allora ministro Alfredo Rocco, che prescrisse di esporre il crocifisso nelle aule di udienza. Una disposizione certo coerente con l'allora vigente principio della religione di Stato, con la natura dello Stato di settant'anni fa, e con l'intento del governo Mussolini di concludere un trattato con il Vaticano. Ma qualcosa è mutato – *sottolinea Montagnana* – tra l'11 febbraio 1929 e l'11 febbraio 1998! Mentre qui sembra che se ne sia preso atto, altri organismi non si sono ancora accorti dei cambiamenti introdotti con la promulgazione della Costituzione mezzo secolo fa.

Infatti nell'aula non era presente alcun crocifisso, né sopra il banco del presidente né su altra parete. C'era bensì un quadro che raffigurava la crocifissione di Gesù, appeso sulla parete antistante la giuria; ma, ovviamente, tale rappresentazione non aveva nulla a che vedere con il simbolo "crocifisso" e con la circolare-Rocco. Proseguiamo dunque a esaminare il memoriale depositato da Montagnana, citando quei passi che integrano e aggiornano gli elementi esposti due anni prima davanti al pretore di Cuneo. Egli premette che, per spiegare il suo rifiuto di fare lo scrutatore, potrebbe citare semplicemente l'ultimo capoverso della Costituzione:

«La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata da tutti i cittadini e **dagli organi dello Stato**». Il senso di questo precetto è inequivocabile. Sbaglio – *si chiede Montagnana* – se io non solo la rispetto, come cittadino, ma pretendo che venga rispettata da **tutti** gli organi dello Stato? Non deve essere rispettata la laicità dello Stato? Non devono essere rispettati i diritti di libertà personale, fra i quali campeggia la libertà di coscienza in materia religiosa?

Ma, limitandosi solo a questo doveroso richiamo – osserva – non emergerebbe la complessità di una questione sottovalutata o del tutto incompresa. Sicché precisa che la decisione di non svolgere le funzioni di scrutatore fu «l'approdo più logico e coerente di riflessioni maturate nel tempo».

Fu, la mia, una condotta che definirei "obbligata", visto il precetto della Costituzione e visto che **tutti** i precedenti tentativi di far rispettare la laicità dello Stato erano stati infruttuosi, nonostante moltissime iniziative, comprese quelle presso l'autorità giudiziaria<sup>4</sup>.

Del resto, ricordando la durata eccezionale delle votazioni politiche del 1994, nelle due giornate del 27 e 28 marzo,

se alla grande e doverosa attenzione prestata dallo Stato al diritto della comunità ebraica, si paragona la **totale mancanza** di rispetto **per** la laicità dello Stato e **per** il diritto di libertà religiosa di ciascun elettore, **dovuta** alla presenza del simbolo cattolico nella stragrande maggioranza dei seggi, non si può certo qualificare il comportamento dello Stato come coerente e uniforme.

Quanto alla sentenza di condanna in primo grado, Montagnana si sofferma in particolare sul fatto che il pretore gli ha negato il diritto di godere della libertà religiosa, intesa nel senso più ampio, di libertà *attiva* e libertà *negativa*, e di **libertà di non manifestare** le proprie convinzioni sulla materia.

Il diritto alla riservatezza in questo campo mi è stato sottratto nel momento stesso in cui lo Stato, violando il principio di laicità, mi ha obbligato, per coerenza, a rinunciare alla *privacy* per far rispettare la Costituzione. L'esercizio della libertà di coscienza in materia religiosa – *si chiede Montagnana* – e della conseguente obiezione di coscienza, che cosa sono se non “*la difesa di un diritto proprio*”, che invece il primo giudice non mi riconosce? Anzi – sostiene il pretore – io avrei dimostrato “di essere ben al di sopra di qualunque coazione morale riconducibile alla presenza di un simbolo”. In altri termini, questo significa che, se protesto contro violazioni della Costituzione, sono ritenuto immune da condizionamenti, e quindi non mi spetta il diritto di libertà religiosa, che sarebbe riservato solo a chi **non** abbia la forza e la consapevolezza di reclamarlo. Ma in questo modo il diritto si nega a tutti: a chi contesta una violazione del diritto, perché, così facendo, dimostrerebbe di non averne bisogno; e a chi subisce la violazione, proprio perché la subisce senza protestare.

Infine Montagnana ricorda gli interventi delle Chiese Evangeliche, di associazioni, di parlamentari, critici sulla presenza del crocifisso nelle sedi statali. Dei suoi, oltre a quelli già citati, ci sono: una lettera su *La Stampa*, relativa alla legge che prescrive l'esposizione del tricolore sulle sedi statali<sup>5</sup>; una su *L'Espresso* sulle inadempienze del ministro della P.I., Luigi Berlinguer, in ordine alla laicità delle scuole statali; e due recensioni sul semestrale *Il presente e la storia*<sup>6</sup>.

Tutte queste iniziative – mie e altrui [*osserva Montagnana*] – sono state infruttuose, **eccetto una** che ha avuto un piccolo ma significativo esito positivo, che prova, una volta di più, come **non** vi siano regole uguali e vincolanti per tutti, in un campo dove non dovrebbero verificarsi trasgressioni o ambiguità. In occasione della consultazione referendaria del giugno 1997, a seguito di un mio esposto, il sindaco di Borgo San Dalmazzo dispose che **da tutti** i quindici seggi della città fossero rimossi i simboli o le immagini religiose eventualmente presenti al momento di preparare i seggi. Esattamente il contrario di quanto decise il pretore di Cuneo che considerò “inammissibile” la mia analoga richiesta all'apertura dell'udienza del primo processo. Proprio questo atto del pretore dimostra come non vi fosse altra strada che l'obiezione di coscienza da parte mia,

essendo del tutto inefficaci richieste verbali o scritte di non violare la Costituzione nelle aule di tribunale come nei seggi elettorali<sup>7</sup>.

### 3.

Ciascuno dei difensori dell'imputato concentra la sua arringa su un tema specifico: l'avvocato Mantelli illustra quanto esposto nel suo ricorso contro la sentenza di primo grado, sottolineando le evidenti e stridenti contraddizioni contenute nella sentenza del pretore di Cuneo; l'avvocato Rossomando si sofferma sui principi costituzionali ai quali si era appellato Montagnana per giustificare il suo rifiuto di svolgere le funzioni di scrutatore. Entrambi ne chiedono l'assoluzione perché il fatto non sussiste. A sua volta il pubblico ministero accusa invece l'imputato di aver voluto provocare consapevolmente un caso giudiziario a fini prevalentemente, se non esclusivamente, politici e ideologici, e concorda pienamente con le valutazioni del primo giudice, chiedendo quindi la conferma della condanna inflitta dal pretore.

I tre giudici della Corte, presieduta da Filippo Russo, non rimangono in camera di consiglio a lungo. Il presidente legge la sentenza con la quale assolve Montagnana "dal reato ascrittogli, perché il fatto (di reato) non sussiste, avendo l'appellante agito per giustificato motivo". Le sette fitte pagine di motivazioni vengono depositate la settimana dopo, il 18 febbraio, con il n. 523, a riprova che esistevano ed esistono settori della magistratura che operano con grande efficienza. Anche il ricorso della Procura contro questa sentenza – che esamineremo fra poco – viene preparato in pochi giorni e depositato il 3 marzo.

I giudici di appello dichiarano chiaramente, fin dalla prima riga delle motivazioni, come la pensano: «La Corte non condivide le argomentazioni che hanno condotto il primo giudice alla declaratoria di penale responsabilità del Montagnana in ordine al reato ascrittogli». Inoltre sottolineano che

l'impegno del Montagnana nel ricercare il rispetto del principio costituzionale della laicità dello Stato da parte dell'Autorità costituita risale a molti anni fa [...] Tale impegno si è esplicitato nella realizzazione di innumerevoli pubblicazioni ed articoli [...] Si tratta, in altre parole, di una militanza di lunga data ed esercitata con grande coerenza. Non vi è alcun dubbio, infine, che il rifiuto ad assumere l'ufficio di scrutatore fu da parte del Montagnana la logica e meditata conseguenza delle predette convinzioni personali e non il frutto di una scelta estemporanea ed irragionevole.

Infine ritengono necessario «puntualizzare due aspetti della presente vicenda, che non possono essere ignorati, se non si vuole cadere in equivoci assolutamente inaccettabili»:

a) non spetta in alcun modo alla Corte stabilire se nelle sedi delle istituzioni dello Stato italiano debbano o meno avere posto il crocifisso ovvero altri simboli confessionali, tenuto conto che ciò esula completamente dalle competenze del giudice penale [...] Il superamento di tale limite di pronuncia apparirebbe del tutto improponibile e rischierebbe di divenire uno strumento asservito a dibattiti ed a polemiche che non fanno parte dei compiti istituzionali della magistratura.

b) occorre anche sgombrare subito il campo dalla questione legata al fatto che, nel caso di specie, nel locale in cui aveva sede il seggio elettorale n. 71 del Comune di Cuneo, **non era esposto il crocifisso** [...] Tale aspetto della vicenda, che è stato indicato dal Procuratore Generale nel corso della discussione come un elemento importante di valutazione per richiedere la conferma della sentenza appellata, non pare, a giudizio della Corte, di particolare rilievo. Come è stato correttamente osservato dai difensori [...] sarebbe stato inconcepibile per il Montagnana abbandonare il suo impegno per motivi strettamente contingenti, legati all'assenza del crocifisso in quel singolo locale, e, per altro verso, risulterebbe oggi riduttivo ricondurre tutta la vicenda alla verifica della presenza del simbolo nella situazione di fatto verificatasi nel caso di specie. D'altro canto, se si aderisse alla tesi prospettata dalla pubblica accusa, la sussistenza e le connotazioni del motivo giustificato finirebbero per essere determinate, nella sostanza delle cose, non tanto dalle scelte, dai comportamenti e dalla volontà del soggetto agente, quanto piuttosto dalle iniziative di terze persone. [...] In definitiva, la possibilità di individuare l'antigiuridicità ovvero la liceità del fatto deriverebbe esclusivamente da elementi estranei al controllo ed alla determinazione del soggetto agente.

A questo punto i giudici esaminano sia la motivazione “ampia ed interessante, svolta dal Pretore di Cuneo nella sentenza impugnata”, sia l'atto di appello, dei quali abbiamo già dato conto; per passare infine a «verificare il significato e la portata concreta dell'inciso contenuto nella norma contestata all'odierno appellante»: ossia il “giustificato motivo” di rifiuto dell'incarico di presidente, scrutatore o segretario di sezione elettorale. In primo luogo, la Corte ritiene che tale inciso «sia stato originato da preoccupazioni di carattere eminentemente pratico, con riferimento alle esigenze concrete di svolgimento delle consultazioni elettorali»; ovvero intenda prevenire abusi di ricusazione o di astensione da quegli uffici.

L'altra caratteristica rilevante dell'inciso è senza dubbio quella della sua indeterminatezza, connotato voluto con tutta evidenza dal legislatore, per non scontrarsi con l'ovvia impossibilità di elencare tassativamente tutti gli impedimenti validamente utilizzabili da parte del soggetto chiamato a ricoprire l'ufficio [...]

D'altro canto, non è possibile condividere l'assunto del Pretore, secondo il quale la condotta posta in essere dal Montagnana non sarebbe ricollegabile all'esercizio del diritto di libertà religiosa. Invero, tale comportamento fu inteso proprio a riaffermare la necessità che l'ordinamento garantisse in ogni sua manifestazione – e, dunque, anche nell'organizzazione e nello svolgimento delle consultazioni elettorali – il rispetto del principio costituzionale della laicità dello Stato, che appare intimamente correlato, perlomeno in senso negativo, a quello della libertà di religione.

Occorre aggiungere, condividendo alcune osservazioni della difesa, che in effetti la sentenza di primo grado contiene profili non irrilevanti di contraddittorietà<sup>8</sup>.

---

<sup>1</sup> *Crocifisso in aula* – «*Lo scrutatore non può rifiutarsi*», in “La Stampa”, 27 febbraio 1997; Mauro MANTELLI, *Crocifissi ancora fuori posto*, in “Laicità”, n. 1, aprile 1997.

<sup>2</sup> g.d.m. [Gianni DE MATTEIS], *Il ricorso del professore anticrocifisso*, in “La Stampa”, 23 dicembre 1997.

<sup>3</sup> I titoli sono: *Montagnana aveva ragione sul crocifisso*, “la Repubblica”; «*Crocifisso – E' lecito rifiutarlo*», “La Stampa”; *Abbandonò il seggio perché c'era il crocifisso: assolto nipote di Togliatti*, “Il Giornale”. Tempo prima il settimanale *Cuore* aveva rivelato che l'imputato era nipote (d'acquisto, per via paterna) di Palmiro Togliatti, il quale – cinquant'anni prima, nella fase conclusiva dei lavori della Costituente – aveva dichiarato che i comunisti avrebbero approvato l'art. 7 della Costituzione (sui Patti Lateranensi); una “curiosità” che aveva ovviamente offerto l'occasione al giornale satirico di esprimere in proposito un commento divertito. Il settimanale delle Chiese Evangeliche, “Riforma”, pubblica la notizia il 20 febbraio con il titolo *Lecito il no al crocifisso negli uffici pubblici*.

<sup>4</sup> Si riferisce all'esposto presentato alla pretura di Fossano dalla moglie, per la presenza del simbolo cattolico nell'Ospedale della città; e di esposti presentati da lui alla Procura di Roma, contro i ministri dell'Interno, della Giustizia e della Pubblica Istruzione. Di questi tratteremo più avanti.

<sup>5</sup> Poco dopo la conclusione del processo Montagnana ritorna su questa legge ancora poco applicata, specie nei tribunali, mentre è presente ovunque il crocifisso. *È ora di rivalutare la bandiera*, in “liberal”, 12 marzo 1998.

<sup>6</sup> Riguardano il volume *Stato della Costituzione*, a cura di Guido NEPPI MODONA, Il Saggiatore, 1995; e la biografia *Don Milani! Chi era costui?*, di Giorgio PECORINI, Baldini & Castoldi, 1996; recensioni in “Il presente e la storia”, Cuneo, n. 51, giugno 1997, pp. 245-54.

<sup>7</sup> Della rimozione del crocifisso dai seggi elettorali di Borgo San Dalmazzo diede notizia *La Stampa*, sulle pagine di cronaca provinciale, il 17 giugno 1997.

<sup>8</sup> Sul significato del “giustificato motivo” scrivono inoltre: «Innanzitutto, il carattere di indeterminatezza sostanziale delle parole usate dal legislatore impone al giudice di determinare di volta in volta se il motivo addotto per il rifiuto a svolgere l’ufficio sia giustificato, attraverso la valutazione della liceità – sotto il profilo etico e sociale – delle motivazioni che hanno determinato il soggetto a tenere il comportamento di diniego [...] In secondo luogo, il riferimento operato dal Pretore all’esercizio della facoltà legittima, come all’unica ipotesi idonea a rendere valida la giustificazione e ad escludere l’antigiuridicità del fatto, non pare in sintonia con le ragioni di carattere concreto, che indussero il legislatore ad introdurre il ben noto inciso». Nel commentare la sentenza, l’avvocato Mantelli ha scritto: «La motivazione solleva questioni di grande rilievo giuridico, a partire da quello dell’immediata precettività della norma costituzionale che tutela i valori fondanti della Repubblica. Non per nulla la Procura Generale ha inteso ricorrere in Cassazione. Sarà la Suprema Corte a pronunciare l’ultima parola in merito alla questione coraggiosamente sollevata dal prof. Montagnana». Mauro MANTELLI, *Montagnana assolto a Torino: ma il “caso” va in Cassazione*, in “Laicità”, n. 1-2, marzo 1998. Anche in questa occasione lo scrittore Nuto Revelli è fra i primi a esprimere la propria solidarietà a Montagnana: «La notizia della “vittoria” Tua e di Mavi non solo mi rallegra, ma mi aiuta a sperare ancora...».